



UNIONE MONTANA "COMUNI OLIMPICI VIA LATTEA" CITTA' METROPOLITANA DI TORINO

DETERMINAZIONE REGISTRO GENERALE N. 331 DEL 09/12/2019

Area **ATTIVITA' PRODUTTIVE S.U.A.P. n. 3/2019**

Oggetto: **Vendite di fine stagione per l'anno 2020 per i Comuni dell'Unione Montana Comuni Olimpici - Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx, Sestriere)**

L'anno **duemiladiciannove** il giorno **nove** del mese **dicembre**, nella sede municipale, il Responsabile del servizio **Jacob Valentina**, nell'esercizio delle proprie funzioni;

Visto il Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, secondo il quale sono individuate le attribuzioni funzionali dei Responsabili dei servizi in merito alla gestione, nonché gli specifici indirizzi contenuti nel Bilancio di previsione ed eventualmente nel Piano esecutivo di gestione per il corrente esercizio;

Visto il decreto di nomina come Responsabile del servizio da parte del Presidente dell'Unione Montana Comuni Olimpici n. 04 del 10.05.2019;

Richiamato l'art. 15 del D.Lgs 31 marzo 1998, n. 114 e s.m.i. recante la disciplina delle vendite straordinarie;

Richiamato inoltre l'art. 14 della Legge Regionale 12 novembre 1999, n. 28 e s.m.i.;

Richiamata la Deliberazione della Giunta Regionale n. 3-8048 del 12.12.2018, che delibera:

- di fissare le date di inizio dei saldi di fine stagione, conformemente alle decisioni assunte nella sede interistituzionale della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome:
 - data di inizio dei saldi invernali: il primo giorno feriale antecedente l'Epifania;
 - data di inizio dei saldi estivi: il primo sabato del mese di luglio;
- di stabilire la durata dei saldi in otto settimane anche non continuative a partire dalle suddette date di inizio;
- di demandare ai Comuni la definizione della scansione temporale delle otto settimane di durata, previo confronto con le componenti interessate a livello locale;

Vista la nota della Regione Piemonte- Direzione Competitività del Sistema Regionale – Settore Commercio e Terziario prot. n. 111155/A1903A del 28.11.2019, con la quale venivano rese note le date di inizio dei saldi di fine stagione per l'anno 2020:

- inizio saldi invernali, per tutti i Comuni della Regione, **sabato 4 gennaio 2020**;
- inizio saldi estivi, per tutti i Comuni della Regione, **sabato 4 luglio 2020**.

Richiamato l'art. 14 bis della citata Legge Regionale 28/99 e s.m.i., ai sensi del quale *“nei trenta giorni che precedono la data di inizio delle vendite di fine stagione non è consentito lo svolgimento delle vendite promozionali aventi ad oggetto articoli di carattere stagionale o di moda, suscettibili di notevole deprezzamento se non venduti entro un certo periodo di tempo”*, fatta eccezione per le *“vendite promozionali effettuate sottocosto”*;

Richiamato il D.Lgs 18.08.2000 n. 267 e s.m.i. ed in particolar l'art. 107;

Visto il D.Lgs. 114/1998 e s.m.i.;

Vista la L.R. 28/1999 e s.m.i.;

DETERMINA

Per le motivazioni indicate in premessa narrativa e qui richiamate a farne parte integrante e sostanziale:

di fissare per tutti i Comuni facenti parte dell'Unione Montana Comuni Olimpici – Via Lattea (Cesana Torinese, Claviere, Pragelato, Sauze di Cesana, Sauze d'Oulx e Sestriere) il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione invernale** per l'anno 2020 nell'arco di tempo

4 GENNAIO 2020 – 29 FEBBRAIO 2020

di fissare il periodo di svolgimento delle **vendite di fine stagione estive** per l'anno 2020 nell'arco di tempo

4 LUGLIO 2020 – 29 AGOSTO 2020

Si fa presente che, ai sensi dell'art. 15 comma 3 della L.R. 28/1999 e s.m.i., *“nelle vendite di liquidazione di fine stagione nonché nelle vendite promozionali o nella relativa pubblicità è vietato l'uso della dizione vendite fallimentari così come pure ogni riferimento a fallimento, procedure fallimentari, esecutive, individuali o concorsuali e simile, anche come termine di paragone”*;

Si precisa inoltre che, ai sensi dell'art. 15, comma 5 del D.Lgs 114/1998 e s.m.i., *“lo sconto o ribasso effettuato deve essere espresso in percentuale sul prezzo normale di vendita che deve essere comunque esposto”*;

Si avverte che l'attività deve essere comunque svolta nel rispetto delle disposizioni del Codice dei Consumatori, approvato con D.Lgs. 6 settembre 2005, n. 206;

Si precisa che ai sensi dell'art. 14 della L.R. 12 novembre 1999 n. 28 e s.m.i., **l'esercente che intende effettuare la vendita di fine stagione deve renderlo noto con cartello**

apposto nel locale di vendita ben visibile dall'esterno, almeno tre giorni prima della data prevista per l'inizio delle vendite, indicando il periodo di svolgimento, e osservando le modalità di svolgimento della vendita di fine stagione stabilite dal comune a tutela dei consumatori.

E C O M U N I C A

che in caso di inosservanza delle prescrizioni previste dal presente provvedimento verrà applicata la sanzione amministrativa prevista dall'art. 22 comma 3 del D.Lgs 114/98 e s.m.i. per la violazione delle disposizioni di cui all'art. 15 del decreto stesso, recante la disciplina delle vendite straordinarie di fine stagione, consistente nel pagamento di una somma da € 516,46 a € 3.098,74.

Si dà atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa, pertanto non necessità dell'attestato di copertura finanziaria né di compatibilità monetaria;

Si dà atto che la presente determinazione viene pubblicata all'albo pretorio on line e nell'apposita sezione dell'Amministrazione Trasparente sul sito istituzionale.

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Firmato digitalmente
VALENTINA JACOB